

<b>SNAG- CONFCOMMERCIO</b> 20123 MILANO Via S. Vito 24	<b>SINAGI</b> aff. SLC-CGIL 00165 ROMA Via Gregorio VII 350	<b>UILTUCS- GIORNALAI</b> 00145 ROMA Via G. Gozzi 35	<b>FENAGI- CONFESERCENTI</b> 00184 ROMA Via Nazionale 60	<b>USIAGI- UGL</b> 10138 TORINO Via Drovetti 23
--	--	--	--	---

Ill. mo Presidente Commissione V  
Antonio Azzolini

Trasmessa via mail al [azzolini @posta.senato.it](mailto:azzolini@posta.senato.it)

**Oggetto: osservazioni delle Associazioni di Categoria dei rivenditori di quotidiani e periodici in merito all'art. 28 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 commi 8, 9 e 10 – liberalizzazione della vendita di quotidiani e periodici presso le rivendite di carburante.**


Ill.mo Presidente,

in riferimento all'esame del provvedimento indicato in oggetto che verrà posto in discussione nelle prossime ore, le sottoscritte Associazioni di Categoria trasmettono le proprie richieste di stralcio e, in subordine, di emendamento all'art. 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.


Confidando nell'accoglimento delle richieste sopra indicate e ciò per i medesimi motivi che portarono allo stralcio delle norme in tema di liberalizzazione della vendita di quotidiani e periodici nell'ambito del procedimento di attuazione della direttiva Bolkestein, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Roma, 11 luglio 2011

SNAG-Confcommercio




SINAGI aff. SLC-CGIL




UILTUCS-Giornalai



FENAGI-Confesercenti



USIAGI-UGL



<b>SNAG- CONFCOMMERCIO</b> 20123 MILANO Via S. Vito 24	<b>SINAGI aff. SLC-CGIL</b> 00165 ROMA Via Gregorio VII 350	<b>UILTUCS- GIORNALAI</b> 00145 ROMA Via G. Gozzi 35	<b>FENAGI- CONFESERCENTI</b> 00184 ROMA Via Nazionale 60	<b>USIAGI- UGL</b> 10138 TORINO Via Drovetti 23
--	---	--	--	---

## VERBALE DI RIUNIONE

In Roma, l'11 luglio 2011, presso la sede della Federazione Italiana Editori Giornali di Roma, si sono riunite le sotto indicate Associazioni di categoria.

- Visto il comma 8 dell'art. 28 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 che prevede che *“Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione: .... l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto”*;
- Visto il successivo comma 9 che prevede che *“ Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: "con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500”*;
- Visto il successivo comma 10 che prevede che *“Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione”*;
- Considerato che le Commissioni Parlamentari chiamate a esprimere un parere sullo schema di decreto di attuazione della Direttiva Servizi (atto n.171) che prevedeva all'art. 71 la liberalizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi andando a modificare in più parti il decreto 24 aprile 2001 n. 170, hanno chiesto lo stralcio di tale disposizione;
- Considerato che le varie Commissioni hanno motivato la richiesta facendo riferimento al fatto che è opportuno rimandare ogni intervento sul Decreto 24 aprile 2001, n. 170 nella prospettiva di una complessiva e coerente riforma dell'Editoria (cfr. Parere Commissione VII della Camera) e che trasformare in dichiarazione di inizio attività l'autorizzazione attualmente prevista per l'apertura di un punto esclusivo e non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici può pregiudicare la possibilità di un effettivo accesso all'informazione da parte dei cittadini, anche in contrasto con principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cfr. Parere Commissioni riunite II e X della Camera);
- Considerato che è in corso di svolgimento un procedimento promosso dal Governo (Dipartimento per l'Editoria) con la partecipazione delle scriventi Associazioni al fine di addivenire a una riforma organica dell'Editoria;

<b>SNAG- CONFCOMMERCIO</b> 20123 MILANO Via S. Vito 24	<b>SINAGI aff. SLC-CGIL</b> 00165 ROMA Via Gregorio VII 350	<b>UILTUCS- GIORNALAI</b> 00145 ROMA Via G. Gozzi 35	<b>FENAGI- CONFESERCENTI</b> 00184 ROMA Via Nazionale 60	<b>USIAGI- UGL</b> 10138 TORINO Via Drovetti 23
--	---	--	--	---

- Considerato che tale riforma interessa altresì il sistema della vendita attraverso punti vendita esclusivi e non esclusivi;

Tutto ciò visto e considerato le Associazioni di Categorie Firmatarie del presente documento

**osservano**

Che il combinato disposto dei commi sopra richiamati – nella denegata ipotesi in cui dovesse essere interpretato estensivamente ed in contrasto con la normativa vigente - andrebbe a stravolgere il sistema delle autorizzazioni alla vendita di quotidiani e periodici limitatamente alle rivendite di carburanti in quanto detta attività risulterebbe essere sempre consentita ed addirittura sarebbe possibile affidare la rivendita (non esclusiva) di quotidiani e/o periodici a terzi ove tale attività fosse svolta in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza per la distribuzione di carburanti;

Che, in particolare, attribuendo a un terzo la facoltà di vendere sia i quotidiani che i periodici in un luogo diverso da quello affidato al titolare della licenza di distribuzione carburanti si conferisce di fatto una autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici esclusiva e ciò, sia sotto un profilo soggettivo (non è il titolare dell'autorizzazione per i carburanti a vendere i quotidiani e/o i periodici), che sotto un profilo oggettivo (non c'è più vendita abbinata in aperto contrasto con l'art. 1 del Decreto 24 aprile 2001, n. 170 che definisce *“punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici”*);

Che così interpretando i commi 8, 9 e 10 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 96 si creerebbe una figura ibrida di punto vendita esclusivo che sfugge alla pianificazione e al sistema autorizzatorio previsto dal decreto 24 aprile 2001, n. 170, del tutto disarmonica con il sistema e in aperto contrasto con le definizioni contenute nell'art. 1 del citato decreto.

**per l'effetto chiedono**

lo stralcio di tutte le modifiche al Decreto 24 aprile 2001, n.170 per le stesse ragioni di opportunità che motivarono lo stralcio dell'art. 71 nell'attuazione della Direttiva Servizi ed in attesa di una riforma organica e coerente dell'Editoria

<b>SNAG- CONFCOMMERCIO</b> 20123 MILANO Via S. Vito 24	<b>SINAGI aff. SLC-CGIL</b> 00165 ROMA Via Gregorio VII 350	<b>UILTUCS- GIORNALAI</b> 00145 ROMA Via G. Gozzi 35	<b>FENAGI- CONFESERCENTI</b> 00184 ROMA Via Nazionale 60	<b>USIAGI- UGL</b> 10138 TORINO Via Drovetti 23
--	---	--	--	---


**in via subordinata chiedono l'accoglimento dei seguenti emendamenti**

- 1) al comma 8 sostituire le parole "è sempre consentito" con "è consentito" e aggiungere dopo "vincoli connessi a ...." "procedure previste dalla normativa di settore e a procedure competitive ....";
- 2) al comma 10 al secondo periodo aggiungere "Le attività di cui al comma 8, lett. a) e c) .... possono essere gestite ...".


Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 11 luglio 2011


SNAG-Confcommercio




SINAGI aff. SLC-CGIL



UILTUCS-Giornalai



FENAGI-Confesercenti



USIAGI-UGL

